

# CODICE ETICO della Perotti & C. S.r.l.

Risoluzione Alternativa delle Controversie  
Organismo di Mediazione e Conciliazione

## I - PRINCIPI GENERALI

---

Scopo dell'Organismo di Mediazione della **Perotti & C. S.r.l. - Risoluzione Alternativa delle Controversie** (di seguito per brevità "Organismo di Mediazione") è la realizzazione del diritto e della giustizia in ambito privato mediante l'equilibrio e la composizione dei contrapposti interessi e la soluzione delle controversie, al fine di favorire la pacifica convivenza tra le persone e di contribuire alla crescita civile, morale, economica e sociale della Nazione Italiana nell'ambito della Comunità Europea ed Internazionale. L'Organismo di Mediazione si impegna a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando esiste un interesse nella lite e ad assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del Responsabile dell'Organismo e quella dei Mediatori.

*La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (Art. 1,*

comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 28 del 04/03/2010 e s.m.i.).

*Il mediatore, invece, è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo (Art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 28 del 04/03/2010 e s.m.i.).*

I mediatori accreditati presso l'Organismo di Mediazione (di seguito per brevità "mediatori"), nonché i suoi collaboratori ed operatori, nello svolgimento dei procedimenti di mediazione e/o conciliazione, si impegnano a perseguire lo scopo dell'Organismo, applicando con coscienza e diligenza le norme e le regole sostanziali e procedurali tratte dalle leggi, dai regolamenti, dalla giurisprudenza e dall'esperienza pratica, attinenti alla concreta controversia.

I mediatori, nonché i collaboratori ed operatori dell'Organismo di Mediazione, nella gestione dei rapporti con le parti e nella formulazione di proposte di conciliazione si impegnano, altresì, ad operare con imparzialità, equità ed efficienza, ossia nel rispetto e nel giusto temperamento degli interessi contrapposti e al fine di ottimizzare i costi e le spese a carico del sistema Giustizia, ovvero a carico del cittadino.

Scopo del presente Codice Etico è quello di fornire ai mediatori, ai collaboratori ed agli operatori dell'Organismo di Mediazione, principi comportamentali conformi alle suddette norme e regole, nonché agli imprescindibili valori etici e deontologici sui quali l'Organismo fonda la propria opera, al fine di assicurare la corretta gestione delle procedure di mediazione.

La mediazione è, per intrinseca natura, una procedura informale ed estremamente flessibile: i mediatori accreditati presso l'Organismo di Mediazione operano per far sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze ed agli interessi delle parti, nel rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

L'Organismo di Mediazione raccomanda ai propri mediatori di attenersi in modo scrupoloso ai principi del presente Codice Etico nonché alle regole individuate dal Regolamento di Procedura; qualunque questione di carattere etico-deontologico e/o operativo contrastante con i principi e le regole suddette, deve essere segnalata per iscritto al Responsabile dell'Organismo di Mediazione, il quale provvederà di conseguenza.

## II – I MEDIATORI

---

I mediatori che svolgono attività nell'Organismo di Mediazione sono tenuti a certificare il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività (D.M. n. 180 del 18/10/2010 e s.m.i. e Circolare del Ministero della Giustizia del 04/04/2011), nonché ad osservare gli obblighi di cui all'Art. 14 del D.Lgs. 2812010 e s.m.i. ("Obblighi del mediatore"), dell'Art. 15 del D.M. del 02/07/2004 ("Obblighi del conciliatore e dei suoi ausiliari") ed all'Art. 51 Codice di Procedura Civile (C.P.C., "Astensione del giudice").

I mediatori si impegnano a comunicare ogni variazione che corrisponda a modifica delle autocertificazioni rilasciate in sede di iscrizione all'Organismo e conseguentemente trasmesse al Ministero di Giustizia per l'accreditamento.

Similmente, i mediatori sono tenuti ad osservare il presente Codice Etico, nonché il Regolamento di Procedura ed il Regolamento per la determinazione della misura e la modalità di pagamento delle spese e dell'indennità, allegati e costituenti parti integranti dell'atto costitutivo dell'Organismo di Mediazione.

All'atto di assunzione dell'incarico i mediatori sono tenuti a sottoscrivere le dichiarazioni previste dagli Artt. 4, comma 3, lettera c) del D.M. n. 180/2010 e Art. 15 comma 3 del D.M. 222/2004, nonché a segnalare al Responsabile dell'Organismo di Mediazione cause di incompatibilità con il ruolo di mediatore, il quale provvederà individuando e nominando un nuovo mediatore.

Analogamente qualora nel corso della mediazione insorgano cause di decadenza e/o incompatibilità da/con il ruolo di mediatore, il soggetto interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Mediazione, e comunque non oltre sette giorni dall'insorgere delle medesime, e a dismettere i procedimenti assegnati, consegnando alla sede dell'Organismo i documenti ed il fascicolo della controversia.

Nell'ipotesi di astensione del mediatore o nelle ipotesi in cui il mediatore nominato non si astenga, malgrado il verificarsi di una delle cause di incompatibilità e/o decadenza, e una parte od entrambi le parti presentino istanza di ricusazione del mediatore, il Responsabile dell'Organismo decide sull'istanza e, in caso di accoglimento, nomina un nuovo mediatore entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza.

È dovere del mediatore rinunciare all'incarico assegnatogli qualora ritenga di non avere conoscenza specifica della materia giuridica oggetto della mediazione.

All'atto dell'assunzione dell'incarico il mediatore deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sull'obbligo di riservatezza cui deve sottostare e sulla finalità e natura del procedimento; il medesimo deve altresì sincerarsi che ciascuna parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario ed in stato di piena capacità. In caso contrario il mediatore dovrà sospendere immediatamente la procedura, dandone comunicazione al Responsabile dell'Organismo di Mediazione, che provvederà di conseguenza.

Qualora la mediazione costituisca condizione di procedibilità il mediatore dovrà in ogni caso garantire la volontarietà e la autodeterminazione delle parti, nello svolgimento del procedimento e nella definizione dell'accordo.

Qualora la domanda per accedere alla procedura sia formulata su invito del giudice, il mediatore dovrà preliminarmente assicurarsi, con estrema discrezione e cautela, che le parti vogliano procedere al tentativo medesimo, avendone compreso il significato e le finalità.

Nella gestione della mediazione il mediatore opera in conformità ai principi di imparzialità, lealtà, competenza, disponibilità, diligenza, riservatezza, verità e speditezza, al fine di favorire il confronto pacato e civile dei soggetti della contesa, disporre, nelle forme di legge, la proposta necessaria per l'equo temperamento degli interessi e giungere, quindi, alla soluzione stragiudiziale della controversia.

In altri termini il mediatore dovrà aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promuovendo il reciproco intendimento, assistendole nell'identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti.

### III – RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ

---

Il mediatore è tenuto alla massima riservatezza relativamente a tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite in via confidenziale dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono nel corso della mediazione.

A titolo esemplificativo non dovranno essere oggetto di divulgazione:

- l'oggetto del procedimento;
- le modalità e le tempistiche di avvio e/o svolgimento del procedimento;
- l'identità delle parti coinvolte;
- tutte le altre informazioni e/o dichiarazioni riservate rese, oralmente o per iscritto, dalle parti o dai loro consulenti, nel corso del procedimento.

Ogni violazione del suddetto obbligo sarà valutata dal Responsabile dell'Organismo di Mediazione e opportunamente sanzionata.

Il mediatore sarà dispensato dal dovere di riservatezza qualora:

- le parti acconsentano, con documento iscritto, alla divulgazione;
- la divulgazione sia imposta dalla Legge o dall'Ordine Pubblico;
- si presentino circostanze che, se tenute riservate, possono comportare grave danno per l'incolumità fisica, la salute e la sicurezza di una delle parti o di terzi;
- ritiene di dover conferire con il Responsabile dell'Organismo di Mediazione per chiarire questioni di carattere etico e/o deontologico.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non potranno essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad altra autorità.

Al mediatore si applicano le disposizioni dell'Articolo 200 del C.P.P. ("Segreto Professionale") e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'Articolo 103 del C.P.P. ("Garanzie di libertà del difensore") in quanto applicabili.

Tutte le informazioni riservate rese nel corso di un procedimento di mediazione non potranno essere impiegate nell'eventuale successivo processo.

#### **IV – INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI**

---

Il mediatore dovrà essere indipendente ed imparziale nei confronti delle parti, agendo, per tutta la durata del procedimento, con lealtà, imparzialità, indipendenza e neutralità, astenendosi dal compiere atti discriminatori e/o dall'esercitare influenza a favore di una di esse.

È dovere del mediatore evitare ogni situazione che determini un coinvolgimento del mediatore a titolo personale e/o faccia insorgere un conflitto di interessi, sia esso apparente, potenziale od attuale e di qualsivoglia natura (economica, personale, collaterale ecc.).

Qualsiasi questione che emerga prima o durante il procedimento e che comporti un conflitto di interessi con le parti, dovrà essere resa nota per iscritto alle parti e al Responsabile dell'Organismo di Mediazione.

In tal caso la procedura non potrà iniziare né proseguire, salvo che tutte le parti concordino, sempre per iscritto, sul fatto che il mediatore possa continuare a gestirla.

#### **V – RISPETTO DEL PRINCIPIO DI VOLONTARIETÀ DELL'ACCORDO E DI AUTODETERMINAZIONE DELLE PARTI**

---

Il mediatore dovrà sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione della controversia astenendosi dall'esprimere pareri, giudizi, idee che possano influenzare la volontà e/o la determinazione delle parti a procedere e/o proseguire nella mediazione.

Qualsiasi parte può ritirarsi in ogni momento dalla mediazione.

Tale principio è fondamentale ed imprescindibile salvo che risulti evidente un tentativo delle parti di violare la legge.



In tal caso il procedimento dovrà essere immediatamente interrotto ed il mediatore sarà tenuto ad informare il Responsabile dell'Organismo di Mediazione.

Il mediatore è tenuto a formulare proposte per l'amichevole composizione solo qualora le parti gliene facciano concorde richiesta. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti e si assicura che le stesse abbiano compreso le possibili conseguenze previste dalla legge nel caso in cui la parte rifiuti la proposta.

In ogni caso il Mediatore nella formulazione della proposta deve rispettare l'ordine pubblico e le norme imperative.

## VI – SOSTITUZIONE E RECESSO DEL MEDIATORE

---

Il mediatore sarà sostituito dal Responsabile dell'Organismo di Mediazione nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge e dal Regolamento di procedura, qualora:

- vengano meno i requisiti del mediatore richiesti per lo svolgimento dell'attività di mediazione;
- si verifichino cause di decadenza e/o incompatibilità da/con il ruolo di mediatore;
- si realizzino condizioni di conflitto di interessi;
- non vengano osservati gli obblighi di riservatezza e segreto professionale previsti dalla legge;
- una o entrambe le parti coinvolte nella mediazione presentino istanza di ricusazione del mediatore;

- il mediatore lo richieda espressamente con giustificata motivazione.

Il mediatore potrà, a sua discrezione, recedere dall'incarico sospendendo il procedimento qualora accerti che:

- non sia in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di mediazione; non sia in possesso delle conoscenze necessarie per lo svolgimento della mediazione;
- sia in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con finalità e/o la natura del procedimento;
- una o più parti stiano strumentalizzando la mediazione; una delle parti agisca in modo ostruzionistico o illecito;
- la procedura di mediazione non porti a nessun accordo tra le parti.

## **VII – DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI MEDIAZIONI**

---

È vietata al mediatore ogni condotta diretta all'acquisizione preferenziale di mediazioni o l'acquisizione di procedure in numero altamente superiore a quello cui il mediatore può normalmente assolvere nello svolgimento ordinario delle proprie funzioni.

## **VIII – AZIONI DISCIPLINARI**

---

Il legale rappresentante dell'Organismo di Mediazione, ricevute le segnalazioni in ordine a violazioni di obblighi di legge o principi etici e deontologici o del presente Codice Etico da parte

del mediatore o di un altro componente dell'Organismo, provvede ad inviare la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria e/o ai competenti organi disciplinari professionali.

In ordine alla gravità e/o recidività del fatto e in funzione alle azioni intraprese dall' Autorità Giudiziaria e/o dagli organi disciplinari professionali, l'Organismo di Mediazione può provvedere alla sospensione del mediatore dall'attività e/o alla sua sostituzione nei procedimenti pendenti a lui assegnati, fino al termine del procedimento disciplinare e/o penale.